



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
AFFARI GENERALI

SERVIZI DI STAFF

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 3 del 09/01/2019

Registro del Settore
N. 2 del 09/01/2019

Oggetto: Servizio di redazione grafica, raccolta pubblicitaria e stampa del periodico comunale di Soliera Noi di questo Paese. Rinnovo contrattuale anno 2019. CIG: Z2B26A0A11

OGGETTO: Servizio di redazione grafica, raccolta pubblicitaria e stampa del periodico comunale di Soliera “Noi di questo Paese”. Rinnovo contrattuale per l’anno 2019. CIG: **Z2B26A0A11**.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che il Comune di Soliera provvede da anni alla pubblicazione e distribuzione alle famiglie solieresesi di un periodico d’informazione comunale denominato “Noi di questo Paese”, con lo scopo di rendere un servizio di pubblica utilità in favore dei cittadini che possono in questo modo conoscere le attività del Comune, gli eventi e le manifestazioni proposte sul territorio, nonché essere informati sui servizi erogati, sulle opportunità, sui bandi e contributi emessi dall’amministrazione Comunale;

Considerato, che il servizio di redazione grafica, raccolta pubblicitaria e stampa del periodico comunale di Soliera “Noi di questo Paese”, affidato per il triennio 2016/2018 alla Ditta KAITI EXPANSION SRL con sede in Reggio Emilia, P.I./C.F. 01928060357, con determina n. 28 del 29/01/2016 prevedeva la scadenza al 31/12/2018;

Richiamato l’atto n. 114 del 30/10/2018, con il quale la giunta comunale ha deliberato di approvare la realizzazione del periodico comunale “noi di questo paese”, anche per il triennio 2019-2021;

Vista la determina a contrarre n. 396 del 12/12/2018 con la quale sono stati definiti i termini e le modalità per l’avvio di indagine di mercato al fine di individuare un operatore economico interessato a prestare il servizio richiesto ed è stata approvata la lettera di invito ed il capitolato speciale d’appalto aventi ad oggetto la richiesta di preventivo e le condizioni per l’affidamento in concessione del servizio di redazione, grafica, impaginazione, stampa e relativa raccolta pubblicitaria del periodico comunale “Noi di questo Paese” per il triennio 2019-2021;

Atteso che con prot. 18567 del 12/12/2018, sono state invitate a presentare offerta entro le ore 12:00 del giorno 21/12/2018, n. 5 ditte specializzate nel settore in argomento:

- 1) Visual Project società cooperativa con sede in Zola Predosa (BO);
- 2) Visual Graf con sede in Correggio (Re);
- 3) Vulcanica, agenzia di comunicazione, con sede in San Giovanni in Persiceto (BO);
- 4) Videopress srl con sede in Modena;
- 5) Mediamo srl con sede in Modena;

Preso atto che alla data di scadenza fissata per le ore 12:00 del giorno 21/12/2018, non è pervenuta alcuna offerta da parte delle ditte invitate e due

di esse hanno esplicitamente declinato l'invito come da documentazione agli atti d'ufficio prot. 18969/2018 e prot. 19104/2018, e pertanto la procedura è da considerarsi deserta;

Considerato, che l'affidamento del servizio di redazione grafica, raccolta pubblicitaria e stampa del periodico comunale di Soliera "Noi di questo Paese", aggiudicato con determinazione n. 28 del 29/01/2016, alla ditta KAITI EXPANSION SRL per il triennio 2016-2018, prevedeva all'art. 8, punto 1), del capitolato speciale d'appalto: *"durata dell'appalto.... : L'eventuale rinnovo potrà essere disposto dall'Amministrazione comunale ai sensi della normativa vigente.;*

Ritenuto opportuno e necessario, vista l'esigenza e l'urgenza di continuare a garantire il servizio nei tempi idonei per una corretta esecuzione del periodico comunale per il quale è stabilita l'uscita del primo numero all'inizio del mese di febbraio 2019, preso atto altresì dell'esito infruttuoso dell'indagine di mercato sopra richiamata, avvalersi di quanto previsto all'art. 8, punto 1), del capitolato speciale d'appalto relativamente alla possibilità di rinnovo in favore dell'aggiudicatario;

Visti:

l'art. 216 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016, relativo alle norme transitorie previste dal nuovo Codice degli appalti pubblici, in base al quale le procedure di scelta del contraente già disposte anteriormente alla data di entrata in vigore del codice stesso non vengono assoggettate alla disciplina del D.Lgs. n. 50/2016, come nel caso del procedimento di cui all'oggetto;

il comunicato ANAC dell'11 Maggio 2016, in particolare punto 1 "Affidamenti per cui continuano ad applicarsi le disposizioni del D.lgs. 163/06";

l'art. 57, comma 7, D.Lgs. n. 163 del 2006 che dispone esclusivamente il divieto di rinnovo tacito

di tutti i contratti aventi ad oggetto forniture, servizi e lavori, e commina la nullità di quelli rinnovati tacitamente;

Considerato il termine di un anno necessario ad individuare soluzioni e modalità di erogazione del servizio che meglio possano incontrare il favore del mercato, restando salvi i principi di economicità e le esigenze dell'amministrazione comunale in favore dei propri cittadini;

Rilevato

che è stata richiesta con lettera prot. 19298 in data 28/12/2018, alla ditta Kaiti Expansion srl con sede in Reggio Emilia, P.I./C.F. 01928060357, la disponibilità a rinnovare il contratto relativo al servizio in argomento per il periodo di un anno con decorrenza da gennaio 2019

al 31/12/2019 e comunque fino alla pubblicazione del sesto numero annuale del periodico previsto per l'anno 2019, agli stessi patti e condizioni di esecuzione ed economiche del contratto originario già sottoscritto;

che con nota prot. 19358 del 29/12/2018 preventivo n. 7224/2018, la ditta KAITI EXPANSION SRL ha formalmente manifestato la propria disponibilità al rinnovo contrattuale alle condizioni già sottoscritte;

Tenuto conto che la ditta Kaiti Expansion srl, ha eseguito con correttezza e piena soddisfazione dell'Amministrazione comunale il servizio affidato, non essendo pervenute segnalazioni di disservizi né lamentele dagli uffici e dai cittadini, ed ha proficuamente collaborato con l'ufficio stampa di questo Comune per la migliore realizzazione possibile del periodico comunale in base alle esigenze di volta in volta manifestate dall'addetto stampa comunale;

Verificato che ricorrono le condizioni per poter procedere al rinnovo del contratto d'appalto come di seguito indicate:

previsione nel contratto originario della facoltà per l'Amministrazione di rinnovare il contratto (art. 8 del capitolato d'appalto);

i servizi da rinnovare consistono nella ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del contratto iniziale;

l'oggetto del contratto iniziale e tutte le altre prescrizioni stabilite nel capitolato speciale sono tuttora in grado di soddisfare le esigenze dell'Ente, e pertanto è da ritenersi soddisfatta la condizione di conformità ad un progetto di base;

è stata acquisita formale attestazione di disponibilità, da parte della ditta;

i costi a carico dell'amministrazione comunale per il servizio in argomento per l'anno 2019 ammontano a Euro 5.850,00 (iva esclusa), e sono da ritenersi congrui in quanto invariati rispetto all'affidamento 2016-2018 avendo accettato la ditta di rinnovare il contratto alle stesse condizioni economiche già sottoscritte;

l'importo contrattuale complessivo, incluso del presente rinnovo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 35 comma 4) del D.Lgs 50/2016 complessivamente per il periodo di affidamento 2016-2019 è pari ad Euro 23.400,00 (iva esclusa), quindi rientrante nella somma di cui all'art. 36 co.2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 che prevede la possibilità di eseguire affidamenti diretti per servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 40.000,00;

Ritenuto pertanto opportuno e necessario avvalersi della facoltà di procedere per l'anno 2019 ad un rinnovo annuale del contratto relativo al servizio di redazione grafica, raccolta pubblicitaria e stampa del periodico comunale di Soliera "Noi di questo Paese" in favore della ditta Kaiti Expansion srl;

Preso atto delle caratteristiche del periodico comunale "Noi di questo paese"

come di seguito sinteticamente riassumibili:

n.6 uscite annuali ordinarie (indicativamente ogni due mesi), più eventuali numeri straordinari a richiesta dell'Amministrazione;

Formato aperto cm 42x27,5;

Formato chiuso cm 21x27,5;

Autocopertinato a 20 facciate;

Stampa 4+4 colori;

Carta patinata opaca 100gr.;

Confezione con 2 punti metallici e quant'altro necessario per consegnare il periodico "finito";

Tiratura Copie 6.500 con possibilità di aumento delle copie;

Richiamati:

- l'art. 7, comma 2, del Decreto Legge 7.5.2012 n. 52 convertito in Legge n. 94 con modificazioni che così recita: "*Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328*".

Dato atto che per la specifica tipologia merceologica della fornitura occorrente, ad oggi non risulta attiva alcuna convenzione stipulata dalla Consip S.p.A. e/o dalla centrale di committenza regionale intercent-ER a cui aderire;

Verificato altresì, che il prodotto in argomento con le caratteristiche necessarie a questa Amministrazione, non è presente sul M.E.P.A. di Consip, né sul mercato elettronico della centrale di committenza regionale;

Visto il vigente codice dei contratti pubblici approvato con d.lgs. 50/2016 che prevede all'art. 36 co.2 lett. a) la possibilità di eseguire affidamenti diretti per servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 40.000,00;

Rilevato, che non ricorrono gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016;

Precisato che il presente atto equivale anche a determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D. Lg 267/2000 che prevede i contenuti necessari delle determinazioni a contrarre;

Stabilito, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:

il fine che l'Amministrazione comunale intende perseguire consiste nel rendere un servizio di pubblica utilità in favore dei cittadini che possono in questo modo conoscere le attività del Comune, gli eventi e le manifestazioni proposte sul territorio, nonché essere informati sui servizi erogati;

l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di redazione, grafica, raccolta pubblicitaria e stampa del periodico comunale; con il capitolato di appalto relativamente alla modalità di realizzazione del servizio, che costituisce l'oggetto del rinnovo contrattuale;

i criteri di affidamento sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati, disciplinati dall'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

la durata di affidamento tramite rinnovo contrattuale è relativa al periodo di un anno con decorrenza da gennaio 2019 al 31/12/2019 e comunque fino alla pubblicazione del sesto numero annuale del periodico previsto per l'anno 2019, agli stessi patti e condizioni di esecuzione ed economiche del contratto originario già sottoscritto;

ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016: comma 10 lett. b): non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9; comma 14): il contratto è stipulato in forma di scambio di lettera commerciale secondo l'uso del commercio;

Acquisiti agli atti il DURC, il certificato camerale e consultato il casellario ANAC, documentazione dalla quale emerge una situazione di regolarità della Ditta medesima, alla quale è altresì richiesto di assumere le dichiarazioni ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000, circa il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Dato atto altresì che in caso di successivo accertamento, ai sensi dell'art. 71 comma 1 del DPR 445/2000, del difetto del possesso dei requisiti prescritti si darà seguito alla risoluzione del contratto con il solo pagamento del corrispettivo pattuito in riferimento alle prestazioni rese e nei limiti dell'utilità ricevuta e nel caso di maggior danno all'applicazione di una penale nella misura del 10% del valore del contratto;

Considerato che i costi della sicurezza per rischio da interferenza sono pari a zero;

Precisato che si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva all'operatore economico affidatario, come consentito dall'articolo 103 comma 11) del codice dei contratti, stante il limitato importo e le caratteristiche della fornitura in oggetto anche valutando l'affidabilità della Ditta in argomento;

Accertata, la non sussistenza di motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il sottoscritto dirigente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 – *bis* della L. 241/1990;

Ritenuto necessario altresì procedere all'impegno di spesa occorrente per l'esecuzione del servizio in argomento fino alla scadenza contrattuale, per un importo complessivo per l'anno 2019 pari ad Euro 5.850,00 oltre IVA al 4% di Euro 234,00 per un totale di Euro 6.084,00 Iva compresa al 4%;

Visto il D.Lgs 78/2010 ad oggetto "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria" art. 6 comma 8), nel quale si definisce che a decorrere dall'anno 2011 le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza non possono superare il 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009;

Richiamato l'art. 21 bis del D.L. 24/4/2017 n. 50 convertito nella Legge 21/6/17 n. 96 che prevede:

"1.) Per l'anno 2017, ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il rendiconto 2016 entro il 30 aprile 2017 e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non si applicano le limitazioni e i vincoli di cui:

a) all'articolo 6, commi 7, 8, fatta eccezione delle spese per mostre, 9 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

b) all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2.) A decorrere dall'esercizio 2018 le disposizioni del comma 1) si applicano esclusivamente ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243."

Tenuto conto che il Comune di Soliera per l'esercizio 2019 non deve rispettare i limiti di cui al D.Lvo 78/2010 in quanto ha approvato il Bilancio di Previsione **entro il 31 dicembre 2018 e ha rispettato nell'anno 2018 il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.**

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi;

Viste le linee Guida Anac n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi;

Visto l'art. 4 co. 2 D. Lgs. 165/2001;

visto l'art. 183 co. 9 D. Lgs. 267/2000;

visto l'art. 42, co. 6,7,8 dello Statuto Comunale;

visto l'art. 25, co.5 del Regolamento di Contabilità;

Vista la deliberazione di C.C. n. 63 del 18/12/2018 con la quale è stato

approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2019;

Vista la deliberazione di C.C. n. 64 del 18/12/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;

Vista la deliberazione della G.C. n. 150 del 27/12/2018, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2019/2021;

CONSIDERATO che:

- che come disposto dall'art. 183, co. 7 del D.lgs. 267/2000 la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica della legittimità degli atti (Circolare n° 1/97 del Ministero dell'Interno);
- il provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

QUANTO sopra ritenuto e premesso

DETERMINA

DI APPROVARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

DI AFFIDARE, per le motivazioni e secondo le modalità sopra esplicitate che qui si intendono integralmente richiamate, alla ditta Kaiti Expansion srl con sede in Reggio Emilia, P.I./C.F. 01928060357, il servizio relativo alla redazione grafica, raccolta pubblicitaria e stampa del periodico comunale di Soliera "Noi di questo Paese" per l'anno 2019 e comunque fino alla pubblicazione del sesto numero annuale del periodico previsto per l'anno 2019, ai sensi dell'art. 8 del capitolato speciale d'appalto di cui alla determinazione n. 28/2016, agli stessi patti e condizioni di esecuzione ed economiche del contratto originario già sottoscritto;

DI STABILIRE che

- La durata dell'appalto è fissata in anni uno decorrenti dal giorno 01/01/2019 al 31/12/2019 e comunque fino alla pubblicazione del sesto numero annuale del periodico comunale previsto per l'anno 2019;
- nel corso dell'effettuazione del servizio il rapporto tra il Comune e la ditta nonché le modalità di esecuzione del servizio sono disciplinate dal capitolato speciale d'appalto di cui alla determinazione 28/2016, conosciuto ed accettato dalla Ditta stessa con la presentazione dell'offerta, che qui si intende integralmente approvato e richiamato;
- il servizio è affidato ai costi indicati nell'offerta pari ad Euro

0,15 (iva esclusa), per singolo pezzo per una spesa complessiva annua per le n. 6500 copie e n. 6 uscite annuali, risulta pari a Euro 5.850,00 (iva esclusa);

- in corso di contratto il numero di copie da realizzare potrà variare in base alle esigenze dell'Amministrazione comunale, con la conseguente rideterminazione proporzionale della spesa;
- ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;

DI ANNULLARE gli impegni di spesa già assunti con la determina a contrarre n. 396 del 12/12/2018 relativa all'indagine di mercato andata deserta, riassegnando le somme in disponibilità sul cap. 1071/2;

DI IMPEGNARE la spesa necessaria per l'esecuzione del servizio in argomento per l'anno 2019, pari ad Euro 6.084,00 (IVA inclusa al 4%) con imputazione al cap. 1071/2 "spese per stampa periodico e produzione di materiale informativo e fotografico" del bilancio 2019;

DI DARE ATTO che:

- la consegna dei beni ovvero l'esecuzione di lavori e servizi è prevista nell'anno 2019 e pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 del TUEL, è da imputare nell'anno 2019;
- il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 74 del D. Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014;
- è stata verificata, di concerto con il Responsabile del Settore Finanze e Risorse, la compatibilità del programma dei pagamenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 della L. 102/09;

- tutti i pagamenti sono effettuati previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

- che all'affidamento in oggetto è stato attribuito il seguente codice CIG: **Z2B26A0A11** e che alla Ditta sopra individuata è richiesto di assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii;

DI LIQUIDARE la suddetta spesa alla ditta Kaiti Expansion srl con sede in Reggio Emilia, P.I./C.F. 01928060357, a seguito di presentazione di regolari

fatture debitamente vistate ai sensi dell'art. 28 del vigente regolamento di contabilità;

DI DARE ATTO altresì che l'aggiudicatario e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato, ai sensi del DPR n° 62 del 16/04/2013, con Deliberazione di G.C. n° 5 del 23/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni generali, atti generali. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave;

DI PUBBLICARE i dati contenuti nel presente atto, nel sito istituzionale alla sezione "Amministrazione Trasparente – bandi di gara, affidamenti diretti", al fine di ottemperare alle prescrizioni di cui all'Art. 23-37 del D.Lgs. 33/2013.

SETTORE: AFFARI GENERALI - SERVIZI DI STAFF

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Servizio di redazione grafica, raccolta pubblicitaria e stampa del periodico comunale di Soliera Noi di questo Paese. Rinnovo contrattuale anno 2019. CIG: Z2B26A0A11

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
1	2019	6084		1071		2
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2019	U	116			
	Descrizione			spese per stampa periodico e produzione di materiale informativo e fotografico		
	Codice Creditore					
	CIG	Z2B26A0A11		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	Servizio di redazione grafica, raccolta pubblicitaria e stampa del periodico comunale di Soliera Noi di questo Paese. Rinnovo contrattuale anno 2019. CIG: Z2B26A0A11				

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 3 DEL 09/01/2019 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 09/01/2019

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi**

Il Responsabile di Settore NICOLETTA SCACCO ha sottoscritto l'atto ad oggetto “ Servizio di redazione grafica, raccolta pubblicitaria e stampa del periodico comunale di Soliera Noi di questo Paese. Rinnovo contrattuale anno 2019. CIG: Z2B26A0A11 ”, n° 2 del registro di Settore in data 09/01/2019

NICOLETTA SCACCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 10/01/2019 al giorno 25/01/2019.